



2022

**Ordinanza municipale
sull'erogazione di incentivi in favore
dell'efficienza energetica, delle energie
rinnovabili e della mobilità sostenibile**



Il Municipio di Balerna, richiamati:

- La Legge organica comunale del 10 marzo 1987, in particolare gli art. 186 e segg.;
- Il Regolamento di applicazione della Legge organica, in particolare gli art. 41- 44;
- Il Regolamento comunale sull'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile

emana

Le seguenti disposizioni concernenti l'utilizzazione del Fondo per le energie rinnovabili (FER) a disposizione annualmente del Comune di Balerna, nonché di contributi annui liberi erogati dal Comune e indicati a Preventivo, per provvedimenti volti a ridurre i consumi di energia, favorire l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Capitolo 1 Condizioni generali e procedure

Art. 1 Obiettivo

La presente Ordinanza definisce le condizioni e le modalità di concessione degli incentivi comunali per il finanziamento di provvedimenti volti a ridurre i consumi di energia, favorire l'impiego di energie rinnovabili e favorire la mobilità sostenibile.

Art. 2 Beneficiari e condizioni

Gli incentivi sono a destinati a coloro che hanno realizzato una delle azioni sul territorio giurisdizionale del Comune di Balerna di cui all'articolo 3 della presente Ordinanza e in conformità al Regolamento comunale sull'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile.

Il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (tasse, tributi pubblici, multe eccetera).

Gli incentivi comunali sono concessi solo per i lavori affidati ad una ditta con sede in Svizzera.

Le domande devono essere formulate per iscritto unitamente alla domanda di costruzione o alla notifica, con allegata una relazione tecnica dettagliata e specifica ed i relativi costi delle misure adottate. Tutte le condizioni riportate sull'avviso cantonale e sulla licenza edilizia devono essere integralmente rispettate.

Per le misure che godono anche di incentivi cantonali, la conferma di incentivo cantonale è garanzia di diritto ad ottenere quello comunale. Vanno comunque rispettate le tempistiche di richiesta e l'eventuale compilazione dell'apposito formulario di richiesta comunale.



Premessa l'approvazione della richiesta di incentivo, l'importo è di principio versato entro 30 giorni sul conto corrente postale o bancario del richiedente.

Art. 3 Campi di applicazione e misure incentivate

1. Certificazioni e analisi energetiche degli edifici
2. Risanamento energetico degli edifici
3. Nuova costruzione o risanamento di un edificio con certificazione MINERGIE
4. Sostituzione di impianti di riscaldamento ad olio combustibile, a gas o elettrico diretto
5. Installazione di impianti solari termici
6. Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo dell'energia
7. Tetti e pareti verdi
8. Serbatoi per il recupero delle acque meteoriche
9. Benzina alchilata
10. Acquisto abbonamenti per i trasporti pubblici
11. Acquisto di nuove biciclette elettriche o di nuove batterie sostitutive

1. Certificazione e analisi energetiche degli edifici

Per la realizzazione di un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici:

CECE[®] o CECE[®]-Plus, effettuato per degli edifici riscaldati esistenti, e CECE[®] per nuovi edifici, può essere erogato un incentivo pari a:

- a. il 40% del costo dell'analisi CECE[®], ritenuto un importo definibile dal Municipio fino a un massimo di CHF 300.-
- b. il 40% del costo dell'analisi CECE[®]-Plus, ritenuto un importo definibile dal Municipio fino a un massimo di:
 - Edifici mono e bifamiliari: CHF 350.-
 - Edifici plurifamiliari: CHF 500.-
 - Altre categorie di edifici: CHF 700.-
- c. il 40% del costo dell'analisi CECE[®] per nuovi edifici, ritenuto un importo definibile dal Municipio fino a un massimo di:
 - Edifici mono e bifamiliari: CHF 500.-
 - Edifici plurifamiliari: CHF 700.-
 - Altre categorie di edifici: CHF 950.-

Per un'analisi dell'edificio effettuata tramite Bussola Energia vengono erogati CHF 100.- una tantum, vedere info@bussolaenergia.ch



2. Risanamento energetico degli edifici

Il sussidio è concesso per i seguenti ambiti:

- a. Edifici che beneficiano dell'incentivo cantonale per il « Risanamento Base » e per « Edifici certificati ». L'importo ammonta al:
 - 5 % della spesa sostenuta secondo fatture pagate da presentare al termine dei lavori, minimo CHF 100.- e massimo CHF 2'000.- per progetto.
- b. Edifici residenziali che beneficiano dell'incentivo cantonale, l'importo ammonta al:
 - 50 % dell'incentivo cantonale per « Risanamento Base », massimo CHF 2'000.-
 - 40 % del bonus cantonale per « Edifici Certificati », massimo CHF 1'000.-
- c. Edifici a destinazione industriale, commerciale, amministrativa, l'importo ammonta al:
 - 30 % dell'incentivo cantonale per « Risanamento Base », massimo CHF 2'000.-
 - 20 % del bonus cantonale per « Edifici Certificati », massimo CHF 1'000.-

Le richieste devono essere inoltrate a conclusione lavori, dietro presentazione e al più tardi entro sei mesi della conferma di versamento dell'incentivo cantonale.

3. Nuova costruzione o risanamento di un edificio con certificazione MINERGIE

Il 40%, massimo CHF 2'000.- è concesso per la certificazione di nuovi edifici o risanamenti realizzati con standard MINERGIE-A o MINERGIE-P e che beneficiano dell'incentivo cantonale.

Per il "complemento MINERGIE-ECO" è concesso un ulteriore bonus una tantum di CHF 1'000.-.

Per ottenere l'erogazione occorre presentare una copia della decisione di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente e la fattura della tassa di certificazione dell'agenzia MINERGIE.

4. Sostituzione di impianti di riscaldamento a olio combustibile, a gas o elettrico diretto

L'importo concesso ammonta al:

- 30% del finanziamento cantonale erogato dal decreto esecutivo, ritenuto un importo massimo di CHF 3'000.- per quanto riguarda la sostituzione con un impianto a pompa di calore o sonda geotermica.
- CHF 2'000.- una tantum per la sostituzione con un impianto a pellet o a cippato di legna a carica automatica che sfrutta combustibile di provenienza indigena.

Per ottenere l'erogazione occorre presentare una copia della decisione di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente.



5. Installazione di impianti solari termici

L'incentivo è concesso unicamente ad impianti che beneficiano dell'incentivo cantonale per « impianti solari termici ».

L'importo ammonta al 30% dell'incentivo cantonale, massimo CHF 2'000.- per impianto.

Le richieste devono essere inoltrate a conclusione lavori, al più tardi entro 6 mesi dalla conferma di versamento dell'incentivo cantonale.

Per ottenere l'erogazione occorre presentare una copia della decisione di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente.

6. Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo dell'energia

L'incentivo è concesso unicamente ad impianti fotovoltaici allacciati alla rete della potenza installata compresa tra 2kWp e 30kWp che godono degli incentivi cantonali.

L'incentivo corrisponde al 50% dell'incentivo cantonale, massimo CHF 3'000.-

La batteria di accumulo non deve poter essere caricata dalla rete.

Nel caso la batteria non venisse sussidiata dal Cantone, il Comune accorda comunque il medesimo importo erogato come incentivo per l'impianto fotovoltaico, fermo restando il massimale di CHF 3'000.- cumulato.

Se una batteria fosse acquistata separatamente senza che l'utente abbia mai ricevuto incentivi comunali, viene erogato un importo di CHF 1'000.- una tantum.

Le richieste devono essere inoltrate a conclusione lavori, al più tardi entro 6 mesi dalla conferma di versamento dell'incentivo cantonale.

Per ottenere l'erogazione occorre presentare una copia della decisione di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente.

Sono esclusi impianti finanziati da terzi (contracting).

7. Tetti e pareti verdi

Il Comune eroga un incentivo finanziario per interventi di inverdimento di tetti e pareti esterne, nuovi o esistenti, situati sul territorio cittadino e con una superficie unitaria inverdita di **almeno 20 metri quadrati**.



In particolare:

Pareti verdi: CHF 40.-/mq, massimo CHF 3'000.-

Per **parete verde** si intendono tutte le diverse forme di chiusure verticali vegetate. L'inverdimento può essere ottenuto con specie vegetali piantumate al suolo, con pannelli di supporto ed elementi contenitori ancorati alla facciata o mediante strutture modulari integrate alla chiusura verticale.

Tetto verde intensivo: CHF 30.-/mq, massimo CHF 3'000.-

Il **tetto verde intensivo** è sempre **calpestabile** e può essere definito un vero e proprio giardino sul tetto. Necessita di frequenti interventi di manutenzione che non si limitano a un'opera di sfalcio annuale così come indicato per il tetto verde estensivo. Le opere di manutenzione sono frequenti: irrigazione, potatura, sfalcio, diserbo e concimazione. Il suo spessore compreso di strato drenante, è generalmente compreso tra i 20 e i 50 cm.

Tetto verde estensivo: CHF 20.-/mq, massimo CHF 3'000.-

Il **tetto verde estensivo non è calpestabile** e può essere realizzato sia su superfici inclinate, sia su superfici piane. Non richiede irrigazione e richiede uno o al massimo due interventi di manutenzione l'anno che consiste in trattamenti di concimazione o di sfalcio in caso di specie vegetali molto attive. In genere il substrato di coltivazione ha uno spessore molto ridotto, il tanto che basta per consentire la messa a dimora e lo sviluppo dell'apparato radicale delle varietà vegetali scelte. Lo spessore del tetto verde estensivo ammonta a circa 15 – 20 cm.

Le richieste per l'ottenimento dell'incentivo vanno inoltrate al Municipio, prima dell'inizio dei lavori unitamente a una copia del progetto e alla licenza di costruzione. L'incentivo verrà versato a lavori ultimati, dietro esibizione delle fatture pagate.

8. Serbatoi per il recupero delle acque meteoriche

Il Comune riconosce il 25% dei costi di investimento necessari alla realizzazione di sistemi di recupero dell'acqua piovana, ritenuto un contributo massimo per caso di:

- CHF 100.- per bidoni con sistema anti zanzara per le economie domestiche, orti e simili
- CHF 1'000.- per impianti per economie domestiche di case mono o bifamiliari
- CHF 3'000.- per impianti di grandi dimensioni ad uso artigianale o industriale riservato ai residenti e ai proprietari di immobili situati a Balerna.

Presentare il progetto e il preventivo di spesa, unitamente alla licenza di costruzione, al municipio di Balerna prima dell'inizio dei lavori.

L'incentivo verrà versato a lavori ultimati, dietro esibizione delle fatture pagate.



9. Benzina alchilata

La presente ordinanza disciplina le modalità di calcolo e di versamento del sussidio a favore dei cittadini domiciliati o residenti a Balerna che utilizzano benzina alchilata per attrezzature e macchinari agricoli e da giardinaggio con motore a 2 e 4 tempi.

Il Municipio sussidia in parte la spesa come segue:

- viene considerato sussidiabile al massimo un quantitativo annuo di 10 lt per nucleo familiare;
- il costo di acquisto del carburante viene sussidiato al 50%
- la somma massima disponibile annualmente è di CHF 2'000.- (duemila)
- l'interessato deve documentare presso la Cassa comunale l'acquisto della benzina alchilata tramite la presentazione della fattura o dello scontrino di pagamento indicante il tipo di carburante acquistato
- nel caso in cui ne avesse diritto, il sussidio è versato immediatamente in contanti.

10. Acquisto abbonamenti per i trasporti pubblici

Allo scopo di promuovere l'uso regolare dei mezzi di trasporto pubblico, il Comune di Balerna riconosce le seguenti percentuali di sussidio, calcolato sul costo d'emissione di titolari di un abbonamento settimanale, mensile o annuale:

- Abbonamento Arcobaleno: 15% massimo CHF 400.- a persona
- Abbonamento FFS: 10% massimo CHF 400.- a persona

Giovani fino a 25 anni e beneficiari AVS/AI:

- Abbonamento Arcobaleno: 30% massimo CHF 500.- a persona
- Abbonamento FFS: 20% massimo CHF 500.- a persona

Possono beneficiare del sussidio i residenti a Balerna, giovani o adulti, titolari di un abbonamento Arcobaleno o FFS (generale, metà prezzo, seven25, di percorso o modulari) con validità settimanale, mensile o annuale e senza limitazione di zona. Il sussidio è calcolato sul costo dell'abbonamento di 2° classe.

Il sussidio viene versato ai titolari dell'abbonamento presso l'Ufficio Cassa comunale dietro presentazione del titolo di viaggio entro 6 mesi dalla data di scadenza.

11. Acquisto di nuove biciclette elettriche o di nuove batterie sostitutive

Allo scopo di favorire la mobilità lenta, il Comune di Balerna intende sussidiare le persone fisiche e le persone giuridiche, enti e fondazioni secondo il Regolamento comunale, come segue:

- 20% del prezzo d'acquisto di una nuova bicicletta elettrica (IVA inclusa) massimo CHF 500.-
- 20% del prezzo d'acquisto di una batteria sostitutiva (IVA inclusa) massimo CHF 150.-

**Restrizioni:**

- le persone fisiche possono beneficiare del sussidio al massimo una volta ogni 4 anni
- le persone giuridiche, enti e fondazioni possono beneficiare del sussidio al massimo al massimo 2 volte ogni 4 anni, inoltre dovranno provare l'utilizzo a scopo di mobilità aziendale
- il sussidio per una batteria sostitutiva non è cumulabile nello stesso periodo in cui si acquista una bicicletta elettrica
- il beneficiario non potrà alienare, vendere o donare la bicicletta elettrica entro 3 anni dall'acquisto. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune una parte del sussidio ottenuto secondo le seguenti condizioni:
 - nel primo anno: restituzione completa del sussidio
 - nel secondo anno: restituzione dei 2/3 del sussidio
 - nel terzo anno: restituzione di 1/3 del sussidio

La domanda di sussidio deve essere inoltrata alla Cancelleria comunale di Balerna tramite l'apposito modulo ottenibile allo sportello o scaricabile dal sito internet del Comune www.balerna.ch unitamente alla fattura originale, alla garanzia e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento. Il versamento avverrà entro 30 giorni sul conto postale o bancario del richiedente.

Art. 4 Revoca, restituzione o annullamento degli incentivi

Il Municipio si riserva il diritto di revocare l'incentivo e se del caso di chiederne la restituzione in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente Ordinanza o di altre condizioni previste nelle decisioni di promessa e assegnazione degli incentivi.

Il Municipio, in funzione dell'evoluzione delle condizioni quadro, del proprio bilancio energetico, dell'ammontare del Fondo per le Energie Rinnovabili FER e della propria disponibilità finanziaria, si riserva la facoltà di rinunciare all'erogazione di uno o più incentivi contemplati dalla presente Ordinanza.

Art. 5 Rimedi giuridici

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 6 Pubblicazione

Contro le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, pubblicata all'albo comunale a norma dell'articolo 192 LOC e 44 RALOC da 19 aprile 2022 per un periodo di 30 giorni, entro il termine di pubblicazione può essere presentato ricorso al Consiglio di Stato – Bellinzona.

Art. 7 Entrata in vigore

Le presenti disposizioni saranno applicate a partire dal 1° giugno 2022.



Art. 8 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza municipale vengono abrogate:

- Ordinanza municipale concernente il sussidio per l'acquisto di benzina alchilata del 22 luglio 2008
- Ordinanza municipale concernente la promozione dell'efficienza energetica nell'edilizia privata del 24 aprile 2007
- Ordinanza municipale sulla Promozione del trasporto pubblico del 1. aprile 2021
- Ordinanza municipale concernente la promozione dell'acquisto di biciclette elettriche e di batterie sostitutive del 2 settembre 2021

Per il Municipio

Il Sindaco: Il Segretario:
Avv. Luca Paganini Angelo Russo



Ordinanza municipale adottata con Ris. Mun. 1234 dell'8 novembre 2022.
Pubblicata all'albo comunale per 30 giorni a contare dal 18 novembre 2022 ai sensi dell'art. 192 Legge Organica Comunale e art. 44 del relativo Regolamento d'applicazione.

Entro il termine di pubblicazione è dato ricorso al Consiglio di Stato in Bellinzona contro le disposizioni in essa contenute.